ELENCO DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI GESTORI DEL CONTANTE (delibera n. 69 del 28 gennaio 2014)

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Provvedimento Banca d'Italia del 14.02.2012 - Provvedimento del 14 febbraio 2012 recante "Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo", emanato in attuazione dell'art. 8 del decreto legge n.350/2001 (convertito nella legge n. 409/2001), come sostituito dall'art. 97 del decreto legge n.1/2012 (convertito nella legge n. 27/2012) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 18.2.2012 e, per "errata corrige", n. 51 del 1.3.2012

Circolare n. 279 - Circolare della Banca d'Italia n. 279 del 14 febbraio 2012 "Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante"

Servizio CGE - Servizio Cassa generale

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI GESTORI DEL CONTANTE				
Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
Num. ex Reg.to 22.6.2010				
1	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote" Rigetto dell'istanza	sia stato adottato da parte del Direttorio, nell'ambito dei rispettivi procedimenti, l'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti	congiuntamente Capo del Servizio CGE e Capo del Dipartimento Circolazione monetaria (*)	Art. 8 del d.l. n. 350/2001 (convertito nella l. n. 409/2001), come sostituito dall'art. 97 del d.l. n.1/2012 (convertito nella l. n. 27/2012) Provvedimento Banca d'Italia del 14.02.2012 Circolare n. 279 del 14 febbraio 2012, Capitolo 1
2	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee Rigetto dell'istanza	sia stato adottato da parte del Direttorio, nell'ambito dei rispettivi procedimenti, l'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti	congiuntamente Capo del Servizio CGE e Capo del Dipartimento Circolazione monetaria (*)	Art. 8 del d.l. n. 350/2001 (convertito nella l. n. 409/2001), come sostituito dall'art. 97 del d.l. n.1/2012 (convertito nella l. n. 27/2012) Provvedimento Banca d'Italia del 14.02.2012 Circolare n. 279 del 14 febbraio 2012, Capitolo 1
3	Divieto di reimmissione in circolazione delle banconote	il provvedimento debba essere assunto in via d'urgenza, nel corso di accertamenti ispettivi presso il gestore del contante, in presenza di violazione connessa con il malfunzionamento delle macchine per il trattamento delle banconote	Capo del Servizio CGE (*)	Art. 8 del d.l. n. 350/2001 (convertito nella l. n. 409/2001), come sostituito dall'art. 97 del d.l. n.1/2012 (convertito nella l. n. 27/2012) Provvedimento Banca d'Italia del 14.02.2012 Circolare n. 279 del 14 febbraio 2012, Capitolo 3
	Revoca del provvedimento di divieto	siano venuti meno i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione	Capo del Servizio CGE (*)	

Il Direttorio ha inoltre delegato al Capo del Servizio Cassa generale, congiuntamente al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria (*), la richiesta di misure correttive nei confronti dei gestori del contante, di cui al Capitolo V del Provvedimento Banca d'Italia e alla Circolare n. 279 della Banca (cfr. Capitolo III "Interventi correttivi"), ad esclusione delle richieste relative a situazioni caratterizzate da maggiore problematicità o delicatezza.

- (*) Le deleghe conferite, sia congiuntamente al Capo del Servizio Cassa generale e al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria, sia singolarmente al Capo del Servizio Cassa generale, sono estese a coloro che li sostituiscono secondo gli ordinari criteri previsti nei regolamenti dell'Istituto. In particolare:
 - il Capo del Dipartimento Circolazione monetaria, in caso di assenza, è sostituito dal Titolare del Servizio Banconote, quale soggetto appositamente designato dal Governatore:
 - il Capo del Servizio Cassa generale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Capo Servizio; per il caso di contemporanea assenza del Capo del Servizio e del Vice Capo del Servizio, dal dirigente del Servizio di grado più elevato.